

REPUBBLICA ITALIANA

---

**BOLLETTINO UFFICIALE**  
DELLA  
**REGIONE LOMBARDIA**

---

---

MILANO - LUNEDÌ, 22 MAGGIO 1995

---

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 21/5

**Statuto del Comune di Canzo (CO)**

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 17 febbraio 1995  
con deliberazioni nn. 11/1 e 11/2.

Esecutive con provvedimento del C.R.C. del 23 marzo 1995 - nn. 15342 e 15343.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia dell'8 marzo 1993 n. 10/2.

**STATUTO****INDICE**

- Art. 1 - Autonomia statutaria  
Art. 2 - Finalità  
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione  
Art. 4 - Territorio e sede comunale  
Art. 5 - Albo pretorio  
Art. 6 - Stemma e gonfalone comunale  
Art. 7 - Organi del Comune  
Art. 8 - Consiglio Comunale  
Art. 9 - Competenze ed attribuzione del Consiglio Comunale  
Art. 10 - Sessioni e convocazione  
Art. 11 - Norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale  
Art. 12 - Il Consigliere Comunale  
Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali  
Art. 14 - Commissioni consiliari  
Art. 15 - Attribuzioni delle commissioni consiliari  
Art. 16 - Gruppi consiliari  
Art. 17 - Giunta Comunale  
Art. 18 - Elezioni del Sindaco e della Giunta Comunale  
Art. 19 - Composizione della Giunta Comunale  
Art. 20 - Norme generali di funzionamento della Giunta Comunale  
Art. 21 - Attribuzioni della Giunta Comunale  
Art. 22 - Deliberazioni degli organi collegiali  
Art. 23 - Il Sindaco  
Art. 24 - Attribuzioni di amministrazione  
Art. 25 - Attribuzioni di vigilanza  
Art. 26 - Attribuzione di organizzazione  
Art. 27 - Sindaco quale ufficiale di governo  
Art. 28 - Ordinanze  
Art. 29 - Vice Sindaco ed Assessore anziano  
Art. 30 - Segretario comunale ruolo e funzioni  
Art. 31 - Attribuzioni di legalità e garanzia  
Art. 32 - Attribuzioni consultive  
Art. 33 - Responsabilità  
Art. 34 - Vice Segretario comunale  
Art. 35 - Uffici - Principi strutturali ed organizzativi  
Art. 36 - Struttura  
Art. 37 - Personale  
Art. 38 - Servizi - Forme di gestione  
Art. 39 - Gestione in economia  
Art. 40 - Azienda speciale  
Art. 41 - Istituzione  
Art. 42 - Il Consiglio di amministrazione  
Art. 43 - Il Presidente  
Art. 44 - Il Direttore  
Art. 45 - Nomina e revoca  
Art. 46 - Società a prevalente capitale pubblico locale  
Art. 47 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni  
Art. 48 - Controllo interno - Principi e criteri  
Art. 49 - Il Revisore dei conti  
Art. 50 - Il rendiconto della gestione  
Art. 51 - Forme collaborative - Principio di cooperazione  
Art. 52 - Convenzioni  
Art. 53 - Consorzi  
Art. 54 - Unione di Comuni  
Art. 55 - Accordi di programma  
Art. 56 - Partecipazione popolare  
Art. 57 - Iniziativa politica ed amministrativa - Interventi nel procedimento amministrativo  
Art. 58 - Istanze  
Art. 59 - Petizioni  
Art. 60 - Proposte  
Art. 61 - Associazionismo e partecipazione - Principi generali  
Art. 62 - Associazioni  
Art. 63 - Organismi di partecipazione  
Art. 64 - Incentivazione  
Art. 65 - Referendum  
Art. 66 - Effetti del referendum  
Art. 67 - Diritto di accesso  
Art. 68 - Diritto di informazione  
Art. 69 - Difensore civico - Istituzione  
Art. 70 - Nomina - Revoca - Decadenza  
Art. 71 - Requisiti  
Art. 72 - Mezzi e prerogative  
Art. 73 - Modalità e procedure di intervento  
Art. 74 - Appalti e contratti procedure negoziali  
Art. 75 - Funzione normativa - Statuto  
Art. 76 - Revisione dello Statuto  
Art. 77 - Regolamenti  
Art. 78 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute  
Art. 79 - Entrata in vigore

*Art. 1 - Autonomia statutaria*

1. Il Comune è ente autonomo locale che ha la rappresentatività generale della propria comunità secondo i principi della Costituzione, delle leggi generali dello Stato e del presente Statuto.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

3. Il Comune esercita le funzioni proprie quali risultano indicate dall'art. 9 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

*Art. 2 - Finalità*

1. Il Comune:

a) promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione;

b) persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati;

c) garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione Comunale;

d) ispira la propria azione ai principi della tutela e dello sviluppo coordinato delle risorse umane, naturali, ambientali, economiche, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

*Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione*

1. Il Comune realizza la propria finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono basati sui principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

*Art. 4 - Territorio e sede comunale*

1. Il territorio del Comune confina con quello dei Comuni di Asso, Caslino d'Erba, Castelmarte, Proserpio, Longone al Segrino, Eupilio, Civate, Valmadrera e Valbrona.

2. Gli organi elettivi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

3. L'istituzione di borgate e frazioni e la modifica della loro denominazione può essere proposta dal Consiglio previo referendum.

4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Mazzini.

5. La modifica della sede comunale è proposta dal Consiglio.

*Art. 5 - Albo Pretorio*

1. Nella sede comunale deve essere individuato un apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Deve essere garantita l'accessibilità e la facilità di lettura degli atti pubblicati all'Albo Pretorio.

3. Il Segretario Comunale, avvalendosi della collaborazione del Messo Comunale, che ne attesta la pubblicazione, cura l'affissione all'Albo Pretorio degli atti di cui al comma 1 e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Ai soli fini di una maggiore conoscenza e diffusione degli atti ed avvisi più importanti sono collocati sul territorio altri appositi Albi.

*Art. 6 - Stemma e gonfalone comunale*

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio.

2. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Canzo.

3. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, purché con la contemporanea presenza del Sindaco e nel rispetto delle norme di cui al D.P.C.M. 3 giugno 1986, si può esibire il gonfalone comunale.

4. Lo stemma comunale può essere concesso in particolari occasioni in uso ad Enti ed Associazioni operanti nel territorio comunale previa deliberazione della Giunta.

*Art. 7 - Organi del Comune*

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

2. Le indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni e attività, sono stabilite dalla legge.

*Art. 8 - Consiglio Comunale*

1. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalle leggi.

2. Il Consiglio, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo, esercita il controllo politico-amministrativo ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio regolerà tutte le procedure relative alla organizzazione ed al funzionamento dello stesso e delle Commissioni Consiliari, compreso anche il metodo di votazione.

*Art. 9 - Competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio:

a) esercita la potestà e le competenze previste dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto;

b) svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari;

c) impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;

d) ha competenza specifica in materia di indirizzo, programmazione e produzione regolamentare;

e) esercita funzioni ispettive sull'autorità dell'Amministrazione con possibilità di istituire al proprio interno commissioni di indagine, i cui poteri, funzionamento e composizione sono disciplinati al successivo art. 15.

2. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

*Art. 10 - Sessioni e convocazione*

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono inserite le proposte di deliberazione previste dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 della legge 8 giugno, 1990, n. 142.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che ne formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento di funzionamento del Consiglio.

4. Gli adempimenti del comma 3, in caso di decadenza, rimozione e decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice-Sindaco.

5. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) per deliberazione della Giunta;

c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati ed in tal caso deve essere convocato entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalle leggi e previa diffida.

7. Il Consiglio è convocato d'urgenza, con un preavviso di 24 ore, quando la stessa sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In ogni caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

#### Art. 11 - Norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari è approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati e la stessa maggioranza è richiesta per le sue modificazioni.

2. Ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

#### Art. 12 - Il Consigliere Comunale

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni del Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha riportato il maggior numero di voti in occasione delle elezioni.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono rassegnate al Sindaco.

#### Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consiglio, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, e ciò ai soli fini della notifica degli atti.

4. Per assicurare la massima trasparenza, i Consiglieri devono comunicare ogni anno, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, i redditi posseduti.

5. Per il computo del quorum previsto dall'art. 45, comma 2 e 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142 si fa riferimento al numero di Consiglieri per legge assegnati al Comune.

6. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare alle riunioni delle Commissioni di cui fanno parte.

7. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene ad una intera sessione ordinaria può essere dichiarato decaduto.

8. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su istanza di uno dei Consiglieri, dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato, tramite Messo Comunale, della proposta di decadenza.

9. Gli Assessori che non sono Consiglieri Comunali non hanno diritto di voto.

#### Art. 14 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio può istituire Commissioni Consiliari permanenti, composte dai soli Consiglieri, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Per l'esame di specifici argomenti le Commissioni Consiliari possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, gli organismi associativi, i

funzionari ed i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

4. Il Sindaco e gli Assessori, ove ne facciano parte, hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto.

5. Le Commissioni Consiliari esprimono solo un parere consultivo.

6. La nomina delle Commissioni previste da disposizioni di legge e di Regolamento che siano interamente composte da Consiglieri è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento.

7. La nomina delle altre Commissioni previste da Leggi e da Regolamenti, è effettuata dalla Giunta, in base alle designazioni della stessa richieste al Consiglio ed agli Enti, Associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti sia di esclusiva competenza Comunale, essa viene effettuata dalla Giunta fra le persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza nell'espletamento dell'incarico.

8. Il Commissario che, senza giustificato motivo, non interviene a n. 3 sedute consecutive può essere dichiarato decaduto.

9. Per la procedura di decadenza si applica la normativa di cui al comma 8 dell'art. 13 del presente Statuto.

#### Art. 15 - Attribuzioni delle Commissioni Consiliari

1. Compito principale delle Commissioni Consiliari permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi fondamentali del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni Consiliari temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate, ove se ne presenti la necessità, dal Consiglio.

3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente della Commissione;

b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

c) le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.

4. I pareri espressi dalle Commissioni vanno allegati agli atti del Consiglio.

5. Le Commissioni di indagini sono nominate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri.

6. Le Commissioni di indagini sono composte da un numero di membri proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari e sono presiedute dal Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità dal Consigliere che abbia riportato più voti in occasione delle elezioni.

7. Nelle delibera di nomina delle Commissioni ispettive, è fissato il termine entro il quale le Commissioni devono trasmettere al Consiglio Comunale la relazione conclusiva sull'attività svolta.

8. Il Presidente della Commissione fissa la data delle sedute e convoca i membri.

9. Il Commissario che senza giustificato motivo non interviene a n. 3 sedute consecutive, può essere dichiarato decaduto.

10. Per la procedura di decadenza si applica la normativa di cui al comma 8 dell'art. 13 dello Statuto.

11. La Commissione può svolgere la propria attività acquisendo tutti gli atti e documenti necessari anche non aventi rilevanza esterna.

12. Tutti i dipendenti del Comune sono tenuti a pre-

stare la loro collaborazione ed a fornire tempestivamente quanto richiesto dalla Commissione.

13. Il parere conclusivo della Commissione è trasmesso al Consiglio Comunale, entro il termine stabilito, per i provvedimenti previsti dalle leggi e dal Regolamento.

#### *Art. 16 - Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

#### *Art. 17 - Giunta Comunale*

1. La Giunta:

- a) è l'organo di governo del Comune;
- b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza;
- c) adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio;
- d) esamina collegialmente gli argomenti da sottoporre al Consiglio.

#### *Art. 18 - Elezioni del Sindaco e della Giunta Comunale*

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può nominare un numero massimo di due assessori, cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

4. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

5. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore, non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

7. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status del Sindaco e degli Assessori, i relativi istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.

8. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

9. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

10. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.

11. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

#### *Art. 19 - Composizione della Giunta Comunale*

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori.

#### *Art. 20 - Norme generali di funzionamento della Giunta comunale*

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

3. In caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco o dall'Assessore anziano.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla car-

rica di un Assessore il Sindaco ne assume provvisoriamente la funzione od incarica altro Assessore.

6. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume pro-tempore le funzioni od incarica altro Assessore.

7. Il Sindaco può disporre che nelle adunanze della Giunta nel corso dell'esame di particolari argomenti siano invitati per essere sentiti, con funzioni consultive, funzionari del Comune, tecnici, il Revisore dei Conti, i Capigruppo, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni e persone direttamente interessate al problema. La presenza degli invitati è limitata alla sola trattazione del problema.

8. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

9. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

10. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

11. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

12. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti della legge e dello Statuto, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.

#### *Art. 21 - Attribuzioni della Giunta comunale*

1. Le competenze della Giunta sono definite dall'art. 36 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed hanno carattere generale ed inoltre:

a) la Giunta collabora con il Sindaco all'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali nelle materie che non rientrano nella competenza del Consiglio Comunale stabilite dalla legge;

b) svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto;

c) compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio, al Sindaco ed agli organi burocratici del Comune;

d) riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, il cosiddetto Conto Morale, da presentarsi in sede di approvazione del Conto Consuntivo;

e) esercita attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati dei quali hanno la delega.

#### *Art. 22 - Deliberazioni degli organi collegiali*

1. Sono organi collegiali il Consiglio, la Giunta e le Commissioni.

2. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti (uguale metà più uno) assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto

